

REGOLAMENTO (UE) N. 1266/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2010

che modifica la direttiva 2007/68/CE per quanto riguarda le prescrizioni relative all'etichettatura per i vini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2007/68/CE della Commissione ⁽²⁾ modifica l'elenco dell'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE fissando gli ingredienti che vanno indicati nell'etichetta dei prodotti alimentari perché possono provocare effetti indesiderati nelle persone sensibili; essa fissa anche un elenco di sostanze derivate dagli ingredienti figuranti nell'allegato III bis per le quali è stato scientificamente dimostrato che non rischiano di causare, in circostanze specifiche, effetti indesiderati e sono quindi escluse dall'obbligo di etichettatura. Essa abroga inoltre la direttiva 2005/26/CE della Commissione, del 21 marzo 2005, che fissa un elenco di ingredienti o sostanze alimentari temporaneamente esclusi dall'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE ⁽³⁾.
- (2) Dal momento che la modifica delle norme relative all'etichettatura ha ripercussioni sul settore industriale, in particolare sulle piccole e medie imprese, le quali hanno bisogno di un periodo di adeguamento che faciliti la transizione verso i nuovi obblighi in materia di etichettatura, la direttiva 2007/68/CE, al fine di facilitare l'applicazione delle nuove norme, ha stabilito misure temporanee che autorizzano la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti alimentari immessi sul mercato o etichettati prima del 31 maggio 2009 che sono conformi alle disposizioni della direttiva 2005/26/CE.
- (3) Il periodo transitorio previsto da queste misure temporanee è stato esteso fino al 31 dicembre 2010 dal regolamento (CE) n. 415/2009 della Commissione ⁽⁴⁾ per i vini definiti nell'allegato IV del regolamento (CE) 479/2008 del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (4) In seguito all'abrogazione del regolamento (CE) n. 479/2008, i vini sono ora definiti nell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 ⁽⁶⁾. Occorre quindi fare riferimento a tale allegato.
- (5) L'articolo 6, paragrafo 11, primo comma, della direttiva 2000/13/CE dispone che l'elenco dell'allegato III bis sia riesaminato sistematicamente e, se necessario, aggiornato sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche.
- (6) Il settore dei vini ha condotto nuovi studi scientifici sull'allergenicità della caseina e dell'ovoalbumina, derivate rispettivamente dal latte e dalle uova, utilizzate come agenti chiarificanti nella vinificazione. Secondo il richiedente, questi studi si basano su nuovi dati scientifici che dimostrano che i vini chiarificati con caseina e ovoalbumina secondo una buona prassi di fabbricazione non rischiano di provocare effetti indesiderati in persone allergiche al latte o alle uova.
- (7) L'8 giugno e il 19 luglio 2010 l'Organizzazione internazionale della vite e del vino ha chiesto un'esenzione dall'obbligo di indicare nell'etichetta la caseina e l'ovoalbumina utilizzate nella produzione del vino come coadiuvanti di chiarifica.
- (8) Il 14 luglio e il 30 luglio 2010 la Commissione ha presentato all'EFSA richieste di un parere scientifico sulle sostanze sopra menzionate.
- (9) Al fine di evitare agli operatori economici inutili oneri dovuti alle modifiche delle norme sull'etichettatura, occorre posticipare l'applicazione obbligatoria della direttiva 2007/68/CE al settore dei vini in attesa della valutazione scientifica dell'EFSA.
- (10) La data di cui all'articolo 3, terzo comma, della direttiva 2007/68/CE che stabilisce un periodo di transizione, va quindi fissata al 30 giugno 2012 per i vini immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e fino all'esaurimento delle loro scorte, a condizione che siano conformi alle disposizioni in vigore in precedenza, vale a dire quelle della direttiva 2005/26/CE.
- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2007/68/CE.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

⁽¹⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.⁽²⁾ GU L 310 del 28.11.2007, pag. 11.⁽³⁾ GU L 75 del 22.3.2005, pag. 33.⁽⁴⁾ GU L 125 del 21.5.2009, pag. 52.⁽⁵⁾ GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 della direttiva 2007/68/CE, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati membri autorizzano la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei vini di cui all'allegato XI *ter*

del regolamento (CE) n. 1234/2007, immessi sul mercato o etichettati prima del 30 giugno 2012 e conformi alle disposizioni della direttiva 2005/26/CE.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
